



ESTRATTO DI DECRETO DI CITAZIONE

di Parti Lese, di Testimoni, di Periti o di Interpreti
pel dibattimento

114

Corte d'Appello

DI

Torino

N. Reg. Gen.

Noi Avv. (1) Burgio Giuseppe Consigliere di Corte
d'Appello all'uopo Delegato

A richiesta del Pubblico Ministero Tenuto del Regno costituito
in Alta Corte di Giustizia,
ordiniamo di citarsi ~~l~~ part ~~les~~ il testimonio, i periti ed interpret
appresso indicati a comparire personalmente innanzi questi di noi
della Camera di Consiglio della 1^a Sez.
nella sala d'udienza posta in via

di questa Corte

N. nel giorno 28 corr. 1925 alle ore 9 antimeridiane,

dovendo essere intes nella causa penale a carico di

imputato di _____ con diffidamento che non com-
parendo incorrerà _____ nelle pene stabilite dagli articoli 394 e 395
C. p. p. e 210 C. p.

Elenco delle Parti Lese, dei Testimoni, Periti ed Interpreti

Avv. G. B. Cattaneo - Torino

Torino, li 25. 2. 1925

IL CANCELLIERE

Giardelli

Il (1) Consigliere Delegato
G. Burgio

Art. 394 C. p. p.
Il testimone, perito o interprete, non comparso, che non abbia dimostrato un legittimo impedimento, può essere per ordine del giudice, accompagnato alla casa dagli agenti della forza pubblica, e in ogni caso condannato a pagare all'attore una somma da venti a cento lire, e sempre condannato nelle spese della sospensione a cui abbia dato causa. La condanna possono essere revocate se il testimone perito o interprete, comparso al dibattimento, o se entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza di condanna, presentandosi al Presidente o al Pretore, dimostri un legittimo impedimento continuato per tutta la durata del dibattimento.

Art. 395 C. p. p.
Se il giudice delegato verifica non sussistere o non essere legittimo l'impedimento addotto dal perito o testimone, ne informa tosto l'autorità delegante, la quale può ordinare i provvedimenti stabiliti nella prima parte dell'articolo 394, e inoltre a carico del perito o testimone le spese del trasferimento del giudice, del cancelliere e delle altre persone intervenute in conformità del presente articolo. Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dal presidente della Corte di assise, dal tribunale, o dal pretore, che conosce del giudizio, qualora si siano trasferiti sul luogo.
Nel caso suddetti, o in quello di rifiuto a fare testimonianza, o a prestare ufficio di perito o interprete, si applica altresì la disposizione del secondo capoverso dell'art. 382.

Art. 210 C. p.
Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete, ottiene allegando un falso pretesto, di astenersi dal comparire, ovvero essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito colla detenzione sino a sei mesi e con la multa di lire cento a mille.
Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto.
Se si tratti di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione.

(1) Presidente o Pretore.
(2) Tribunale o Pretura.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno mille novecento venticinque il giorno ventisei
del mese di Febbraio in Corino

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto a la Corte d'Appello di Torino

Sulla richiesta di cui innanzi, ho citato a comparire nel luogo, giorno ed ora su detta le
persone retro indicate, consegnando copia a mani dello stesso avv. G. R.
Scattano

Report N. 481

Totale L. 1.50

Report L. 0.15

Copia L. 0.30

Emolumenti L. 1.05

Totale L. 2.95

Spese e oneri L. 0.00

Totale L. 2.95

IL COMMISSO AUTORIZZATO

Decreto Pre. n. 80016

Sindigianalich

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

U. R. S. P.